3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 aprile 2000** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 29

Modifica ed integrazione della legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettifiche cartografiche e sostituzione tav. 2 «zonizzazione» in scala 1:10.000 ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 30

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi ..... Pag. 3

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1999, n. 5.

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda ..... Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 6.

Applicazione dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ..... Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 31.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1998 ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 32.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-*bis* della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Primo provvedimento generale di variazione ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale 1999-2001 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione ..... Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1999, n. 33.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1999 ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 35.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2000 ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1999, n. 36.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1998 ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 37.

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 ago sto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive modificazioni della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30 ..... Pag. 26

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 29

Modifica ed integrazione della legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettifiche cartografiche e sostituzione tav. 2 «zonizzazione» in scala 1:10.000.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 52 del 31 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione di cartografia

1. La tavola n. 2 «zonizzazione», in scala 1:10.000, allegata alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori), è sostituita, per rettifiche cartografiche, con la tavola allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni in materia di rettifiche cartografiche

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può provvedere a limitate rettifiche di cartografie, qualora queste siano palesemente erronee, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una miglior lettura.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 1999

FORMIGONI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 17 dicembre 1999, prot. n. 22502/3278.

(Omissis).

00R0128

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 30

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 52 del 31 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi e indirizzi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge ed allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, deve svolgersi secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità e semplicità in conformità a quanto disposto dall'art. 46 dello statuto della Regione Lombardia e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Con uno o più regolamenti vengono individuati gli adempimenti ritenuti indispensabili allo svolgimento dell'istruttoria, con l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge e regolamento che disciplinano i singoli procedimenti. Ulteriori adempimenti possono essere disposti esclusivamente per straordinarie esigenze istruttorie con atto motivato del direttore generale competente, su richiesta del responsabile del procedimento, da comunicarsi immediatamente ai soggetti di cui all'art. 12 e nei modi indicati nell'art. 14. Dal momento in cui la proposta di provvedimento viene trasmessa dal responsabile del procedimento all'organo competente all'emanazione dell'atto finale, l'aggravamento del procedimento e l'eventuale proroga dei termini sono disposti da quest'ultimo.

3. La Regione conforma la propria azione amministrativa ai seguenti indirizzi specifici:

a) riduzione del numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;

b) regolazione uniforme dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diversi settori e dei relativi tempi di conclusione;

c) accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alle medesime attività;

d) accelerazione e semplificazione delle procedure di spesa e contabili.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle amministrazioni della giunta regionale e del consiglio regionale, agli enti, istituti e aziende regionali, nonché agli enti locali, in quanto applicabile e comunque limitatamente all'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate dalla Regione.

Art. 3.

Obbligo di adozione del provvedimento

1. Il procedimento che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che viene iniziato d'ufficio deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'obbligo di emettere il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per la sua adozione previsto dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio rigetto e di estinzione del procedimento previsti da leggi o regolamenti.

Art. 4.

Termini per provvedere

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina con i regolamenti di cui all'art. 1, comma 2, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento.

2. I regolamenti, nei casi in cui l'organo competente ad adottare il provvedimento sia diverso dal responsabile del procedimento, fissano inoltre un termine intermedio entro cui il responsabile deve completare l'istruttoria e far pervenire la proposta di provvedimento al predetto organo.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione degli enti, istituti ed aziende regionali individuano i termini per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza e li sottopongono alla giunta regionale per l'approvazione. In caso di inadempimento, la giunta regionale nomina un commissario che provvede, entro novanta giorni, a formulare la proposta alla giunta.

4. In assenza di previsioni di legge o regolamento, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni e quello intermedio, per il responsabile del procedimento, in trenta giorni.

Art. 5.

Sospensione dei termini

1. Il decorso del termine per la conclusione del procedimento è sospeso in pendenza dell'acquisizione dei pareri obbligatori e dell'effettuazione degli accertamenti tecnici per il tempo massimo indicato dall'art. 24.

2. I termini sono inoltre sospesi quando gli uffici procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni, limitatamente al caso in cui queste ultime devono attuare una fase o uno specifico subprocedimento intermedio rientrante nella loro competenza.

3. I termini sono sospesi durante il periodo richiesto dal privato per la presentazione di osservazioni scritte; la durata di tale periodo non può superare i quindici giorni.

4. Della sospensione dei termini è data notizia ai soggetti interessati di cui all'art. 12 e nei modi indicati nell'art. 14; detti soggetti possono collaborare con gli uffici regionali producendo atti e documenti mancanti. I termini sospesi riprendono a decorrere dal giorno, in cui è avvenuta l'acquisizione degli atti e documenti mancanti al fascicolo.

Art. 6.

Decorrenza dei termini

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio ha notizia del verificarsi di un fatto o del compimento di un atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine decorre dal giorno in cui l'istanza perviene al protocollo della struttura dell'unità organizzativa appositamente preposta nell'ambito di ciascuna direzione generale e, comunque, dal quinto giorno successivo alla presentazione dell'istanza, ove questa sia stata erroneamente protocollata presso l'unità organizzativa di una direzione generale incompetente e non sia ancora pervenuta al protocollo dell'unità organizzativa della direzione generale competente. Qualora l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze.

3. Ove sia prescritto, l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata dalla documentazione richiesta.

4. Gli uffici che ricevono l'istanza rilasciano ricevuta con attestazione della data sulla copia; per le istanze inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Salvi i casi di vizio insanabile della domanda, qualora l'istanza sia ritenuta non regolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza; in questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 7.

Motivazione

1. Salvo quanto stabilito dal comma 3, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria ovvero con l'attribuzione di un punteggio ove si tratti di valutazione di candidati in una procedura selettiva.

2. Nel caso in cui la motivazione risulti da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato. L'obbligo di rendere disponibile l'atto richiamato si considera assolto quando questo è allegato al provvedimento o comunque è indicato l'ufficio presso cui è reperibile.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. In ogni provvedimento portato a conoscenza dell'interessato devono essere indicati il termine per ricorrere e l'autorità cui il ricorso va proposto.

Art. 8.

Provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi

1. Ove non siano già stabiliti da leggi regionali, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, con provvedimento di carattere generale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare nei singoli provvedimenti di erogazione dei benefici.

3. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge dettate per combattere la criminalità organizzata.

TITOLO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il direttore generale attribuisce la funzione di responsabile del procedimento a un dirigente di struttura organizzativa della direzione generale, ove non intenda assumere direttamente tale responsabilità.

2. In caso di impedimento, inadempienza o ritardo del responsabile, il dirigente sovraordinato provvede alla sua sostituzione ovvero avoca la responsabilità del procedimento con provvedimento motivato, da comunicarsi per iscritto all'interessato.

3. Responsabile dell'adozione del provvedimento è l'organo competente ai sensi di legge.

4. La responsabilità del procedimento comporta la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

5. La responsabilità dell'intera istruttoria può essere assegnata dal dirigente ad altro dipendente appartenente alla medesima struttura organizzativa.

Art. 10.

Obbligo di collaborazione

1. Tutte le strutture organizzative che ne siano richieste sono tenute a prestare collaborazione al responsabile del procedimento nei termini dallo stesso fissati.

2. Le strutture organizzative sono responsabili limitatamente alla collaborazione prestata.

3. Il provvedimento adottato sulla base di collaborazione amministrativa deve menzionare il soggetto che l'ha prestata.

Art. 11.

Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; procede all'autentica di sottoscrizioni e di documenti inerenti al procedimento;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 20;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il responsabile del procedimento, ove ne abbia la competenza, adotta il provvedimento nel termine stabilito dall'art. 4, commi 1 e 4, ovvero, conclusa l'istruttoria, nel termine di cui all'art. 4, commi 2 e 4, trasmette gli atti istruttori con la proposta di provvedimento all'organo competente per l'adozione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 12.

Comunicazioni agli interessati

1. Il responsabile del procedimento entro tre giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste dall'art. 14, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per specifica disposizione di legge vi devono intervenire e agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili allo stato degli atti, cui il provvedimento possa essere di pregiudizio.

Art. 13.

Provvedimenti cautelari

1. Il responsabile del procedimento; qualora sussistano particolari esigenze di necessità ed urgenza che comportino l'avvio del procedimento con la massima celerità, ha facoltà, con atto motivato, di dare inizio all'istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari prima di dare corso alle comunicazioni di cui all'art. 12.

Art. 14.

Modalità delle comunicazioni

1. La comunicazione di cui all'art. 12 è trasmessa, mediante comunicazione personale, con qualunque mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data.

2. Nelle comunicazioni di cui all'art. 12 sono indicati:

a) la direzione generale e il servizio;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) il responsabile del procedimento di cui all'art. 9;

d) la struttura organizzativa ove è consentito prendere visione degli atti e dei documenti nel corso del procedimento;

e) gli adempimenti previsti per lo svolgimento del procedimento;

f) il termine entro cui deve concludersi il procedimento.

3. Qualora l'oggetto del procedimento sia di rilevante interesse pubblico ovvero sia elevato il numero dei destinatari e pertanto, la comunicazione di cui all'art. 12 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione o altre forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

4. Le integrazioni e le variazioni sono comunicate con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

Omissione delle comunicazioni

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 16.

Facoltà di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata da presentarsi non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. La partecipazione è consentità anche al solo fine di presentare osservazioni all'amministrazione utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.

Art. 17.

Modalità di intervento nel procedimento

1. I soggetti, a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui all'art. 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 16 hanno diritto;

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo gli obblighi di riservatezza disposti da leggi o regolamenti regionali;

b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;

c) di presentare documenti, memorie, proposte ed opposizioni scritte che il responsabile del procedimento ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, sempreché la presentazione avvenga non oltre sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la chiusura dell'istruttoria, qualora tale termine sia comunicato agli interessati;

d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. L'esercizio delle predette facoltà non deve ritardare la conclusione della fase istruttoria; a tal fine il responsabile del procedimento informa i soggetti, indicati al comma 1, delle modalità e dei tempi per il loro esercizio, in modo da rispettare in ogni caso i termini di cui all'art. 4.

Art. 18.

Accordi con gli interessati

1. Ove sussistano motivi di pubblico interesse, nell'ambito del procedimento e in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'art. 17, la Regione può concludere accordi con i destinatari del provvedimento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso ovvero in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, pregiudicare i diritti dei terzi.

3. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento convoca il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati; separatamente o contestualmente; dello svolgimento degli incontri viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento.

4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto. All'interpretazione di essi si applicano, ove non diversamente prevista, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

5. Gli accordi integralmente sostitutivi del provvedimento sono approvati nelle forme previste per il provvedimento finale e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimo.

6. La Regione ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo a carico dell'amministrazione di provvedere alla corresponsione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del soggetto privato.

Art. 19.

Limitazioni alla partecipazione al procedimento

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'attività della Regione, nonché degli enti ed aziende istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ovvero riguardante i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. La partecipazione dei cittadini singoli od associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata dalle leggi regionali.

3. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli od associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l'obbligo dell'amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 20.

Conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi, indetta tra l'ammintstrazione regionale e le altre amministrazioni, è disciplinata dall'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

2. Alla conferenza di servizi indetta tra strutture organizzative delle amministrazioni regionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale).

Art. 21.

Audizioni pubbliche

1. Nei procedimenti di competenza della giunta regionale e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'art. 20, comma 1, il presidente della Regione, anche su proposta dell'assessore competente, nonché dei soggetti di cui all'art. 16, può promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.

2. L'audizione avviene nel corso di una riunione appositamente convocata alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche; le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi nonché le organizzazioni sociali che vi abbiano interesse.

3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per l'audizione stessa.

4. I soggetti che intendono partecipare all'audizione devono presentarne domanda all'assessore competente entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso; l'assessore, se intende respingere una richiesta di partecipazione, ne dà motivata comunicazione.

5. Nei venti giorni precedenti la data dell'audizione il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti al procedimento, con esclusione di quelli riservati, rimane a disposizione nel luogo indicato nell'avviso.

6. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.

7. Dello svolgimento dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento.

Art. 22.

Accordi con altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 20, può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Agli accordi conclusi ai sensi del comma 1 si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 23.

Accordi di programma

1. La Regione promuove e partecipa ad accordi di programma disciplinati dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure degli accordi di programma).

2. Trovano applicazione nell'ordinamento regionale gli istituti della programmazione di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 24.

Pareri obbligatori e valutazioni tecniche preventive

1. L'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche preventive, necessaria ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo, è disciplinata dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. I pareri obbligatori e le valutazioni tecniche, in applicazione delle predette disposizioni di legge, devono essere formulati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la disciplina relativa all'interruzione dei termini prevista dall'art. 16, comma 4, e richiamata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 241/1990.

Art. 25.

Silenzio assenso e denuncia di inizio attività

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con legge a determinare, in relazione alle funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni indicate all'art. 2, i casi in cui trovano applicazione le fattispecie contemplate dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990.

2. Nelle ipotesi di denuncia di inizio attività la legge individua i casi in cui l'attività può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine prefissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. La disciplina relativa alla denuncia di inizio attività non si applica quando l'esercizio dell'attività stessa possa recar danno a valori storico-artistici o ambientali oppure comportare pericolo per la salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 sono individuati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente.

Art. 26.

Certificazioni e dichiarazioni temporaneamente sostitutive

1. Qualora nell'ambito dell'istruttoria del procedimento debbano accertarsi fatti, stati e qualità personali di privati, la certificazione relativa o la documentazione idonea ad attestarli è acquisita d'ufficio,

se trattasi di documentazione già in possesso della Regione e, salvo che motivate ragioni organizzative non lo consentano, anche presso altre amministrazioni.

2. È ammesso l'utilizzo, in luogo delle certificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), nonché l'acquisizione diretta di documenti da parte della Regione e l'esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati.

3. La Regione provvede alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 mediante àdozione di idonei provvedimenti di natura organizzativa.

4. Il responsabile del procedimento informa il soggetto interessato delle facoltà di cui al presente articolo.

Art. 27.

Funzionari autorizzati al ricevimento delle dichiarazioni

1. Il direttore generale individua i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni e a ricevere le dichiarazioni sostitutive.

2. I predetti funzionari provvedono altresi ad autenticare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15/1968, le copie dei documenti presentati.

TITOLO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE AI CITTADINI

Art. 28.

Titolari del diritto d'accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione;

2. Le disposizioni sul diritto d'accesso si applicano altresì alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni e ai comitati portatori di interessi collettivi o diffusi.

Art. 29.

Modalità di esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso consiste nell'esame o nel rilascio di copie di atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

2. Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna ed è comunque escluso per gli atti di cui all'art. 19, comma 1, fino a quando il procedimento non sia concluso.

3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative della Regione, delle aziende da essa dipendenti, degli enti pubblici regionali nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali.

Art. 30.

Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, di consultazione o di estrazione di copia dei documenti amministrativi. La richiesta deve essere presentata al responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, o alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo detiene, una volta emanato il provvedimento, e deve indicare gli estremi del documento o degli elementi che ne consentano l'individuazione.

2. L'interessato deve comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, la propria identità ed eventualmente i propri poteri di rappresentanza.

3. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità e si considera accolta con l'esibizione dei documenti o il rilascio di copie.

Art. 31.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile, per motivi organizzativi, l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità o sui poteri di rappresentanza, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza scritta di cui viene rilasciata ricevuta.

Art. 32.

Esclusioni e limitazioni al diritto d'accesso

1. L'accesso è escluso solo per i documenti amministrativi o per quelle parti di essi la cui diffusione possa essere lesiva della riservatezza di terzi, o essere in contrasto con i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e le sue misure applicative, siano essi persone, gruppi o imprese, fatto salvo, in ogni caso, il consenso espresso dai diretti interessati e salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o da regolamento e fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessarià per curare o difendere i loro interessi giuridici.

2. L'amministrazione ha comunque la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza, degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Il rifiuto, il differirnento o la limitazione del diritto d'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

5. Contro il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso al legale rappresentante dei soggetti indicati all'art. 2 ehtro il termine di dieci giorni dalla notifica del diniego o dalla scadenza del termine di cui al comma 4, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990. La decisione viene adottata entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 33.

Segreto d'ufficio

1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasmettere informazioni o notizie di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.

Art. 34.

Pubblicità degli atti

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione istituzionale dell'amministrazione. In esso sono pubblicati gli atti normativi e amministrativi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, i testi coordinati di leggi regionali, le circolari esplicative di leggi regionali e gli atti di indirizzo che siano ritenuti di interesse diffuso.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale o comprensiva degli eventuali allegati, si intende realizzato il diritto d'accesso,

3. Sono altresì pubblicati i provvedimenti, gli annunzi legali e gli avvisi di concorso degli enti la cui publicazione sia obbligatoria per legge o richiesta dagli enti medesimi.

4. Il *Bollettino ufficiale* della Regione è un quotidiano e viene distribuito a pagamento anche per via telematica. La giunta regionale determina la struttura del bollettino, le tipologie degli atti da pubblicare, nonché le modalità per la sua pubblicazione e distribuzione.

Art. 35.

Commissione per l'accesso

1. È istituita presso la presidenza della giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da tre membri: il segretario della giunta regionale, che la presiede, e due esperti, designati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno per ciascun consigliere, di comprovata esperienza professionale nell'ambito giuridico amministrativo. La designazione del consiglio regionale è effettuata entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, trascorsi i quali il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dalla designazione medesima.

3. La commissione vigila sull'osservanza della presente legge; si attiva perché sia attuato il principio di piena conoscibita dell'attività regionale; formula al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale, che decidono con decreto, il parere obbligatorio sui ricorsi di cui all'art. 32 entro dieci giorni dalla loro presentazione.

4. La commissione rimane in carica per tutta la durata della legislatura e fino al suo rinnovo.

5. La commissione è organo consultivo della giunta regionale e del consiglio regionale e riferisce annualmente agli stessi sull'applicazione della presente legge.

6. Ai componenti della commissione, viene corrisposta per ogni seduta l'indennità di presenza. È riconosciuto inoltre l'eventuale trattamento economico di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 36.

Sistema informativo regionale

1. A seguito dell'adeguamento del sistema informativo regionale, il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti e non vincolati da segreto, presso gli uffici designati.

2. La giunta regionale determina ovvero modifica le modalità di accesso al Sistema informativo regionale (SIR) e l'entità delle tariffe da richiedere all'interessato, provvedendo anche all'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 37.

Uffici per le relazioni con il pubblico

1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti:

a) contribuire all'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all'attività amministrativa, di accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dalla presente legge;

b) informare l'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti, collaborando ad attuare i principi e indirizzi dell'attività amministrativa;

c) svolgere ricerche ed analisi finalizzate a formulare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini;

d) promuovere e realizzare, in collaborazione con le strutture della Regione a ciò preposte, iniziative di comunicazione di pubblica utilità per far conoscere normative, servizi e strutture della Regione, anche in forma integrata ed in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

e) promuovere iniziative volte a migliorare i servizi per il pubblico, a semplificare ed accelerare le procedure, ad incrementare le modalità di accesso informale ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

Art. 38.

Pubblicizzazione delle leggi regionali

1. Ogni legge che comporti significative innovazioni rispetto all'ordinamento previgente e che sia di particolare rilievo deve prevedere idonee forme di comunicazione.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Alle spese relative al funzionamento della commissione per l'eccesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 35, si provvede, per l'anno 1999 e successivi, son gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

2. All'autorizzazione delle spese conseguenti a quanto previsto dall'art. 37, lettera *d)*, si provvede con gli stanziamenti annualmente previsti al qapitolo 1.2.8.1.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

3. Le entrate derivanti da quanto previsto dagli articoli 29, comma 1 e 36 comma 2 sono introitate al capitolo 3.4.252 «Rimborsi e recuperi vari» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 2.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al comma 1, le norme della presente legge immediatamente operative.

Art. 41.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia).

Art. 42.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento ammministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 1999

FORMIGONI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 1999 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 dicembre 1999, prot. n. 20102/3357.

00R0129

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1999, n. 5.

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 105 del 3 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.

Art. 2.

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

a) la pesca dilettantistica e sportiva;

b) la pesca professionale.

2. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

3. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.

Art. 3.

Orari di pesca

1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La pesca notturna è consentita con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*.

3. La provincia può concedere eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, lettera *b)*.

4. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, comma 3.

5. La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21,30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'art. 4.

Art. 4.

Periodi di divieto e lunghezze minime

1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lunghezze minime
Carpione	Salmo carpio	15/11-31/01 20/06-20/08	cm 30
Coregone lavarello	Coregonus lavaretus	15/11-15/01	cm 30
Trote lacustre e fario	Salmo (trutta) trutta	15/10-15/01	cm 30
Carpa	Cyprinus carpio	05/06-25/06	cm 30
Tinca	Tinca tinca	05/06-25/06	cm 25
Luccio	Esox lucius	22/02-31/03	cm 40
Anguilla	Anguilla anguilla	— —	cm 40
Pesce persico	Perca fluviatilis	15/04-15/05	cm 18
Agone	Alosa fallax	05/06-10/06 01/07-06/07 20/07-25/07	cm 15
Gambero di acqua dolce	Austropotamobius pallipes italicus	01/04-30/07	cm 7

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

3. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.

4. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

5. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

6. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente rimesso in acqua.

Art. 5.

Limiti di cattura

1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di:

a) carpione tre capi;

b) coregone lavarello sei capi;

c) trota spp. (tutte le specie) sei capi;

d) luccio tre capi;

e) pesce persico venti capi.

2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione, coregone, trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi per giornata.

3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.

4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'art. 14.

5. La provincia per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.

Art. 6.

Zone di divieto assoluto di pesca

1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi d'acqua e dai ponti e a una distanza inferiore a 100 m dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita, la provincia può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca, per periodi e località determinati.

2. La provincia per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 8, 9, commi 4, 5, 6 e 7 e art. 11, commi 1 e 7.

3. La provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 e all'art. 11, comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all'art. 3, deve sentire le altre province interessate.

Art. 8.

Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:

a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere *b)* e *c);*

b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di 10 ami. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato durante il periodo di divieto di cattura della specie di cui all'art. 4, comma 1. È sempre vietato il suo uso a trama;

c) è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca dell'alborella;

d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'art. 3; il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. È sempre vietato il sistema a teleferica;

e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato. Il guadino non deve avere una maglia inferiore a 10 mm.

2. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:

a) nei modi indicati al comma 1;

b) per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati:

1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 120 m, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. È proibita durante il periodo di divieto del carpione di cui all'art. 4;

2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 60 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale. Dal 20 giugno al 20 agosto, nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio-Punta di Manerba, è consentito l'uso di un attrezzo (lillò o peschetto) costituito da un filo della lunghezza massima di 50 m, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, ad una distanza inferiore a 300 m dal battente dell'onda;

3) «filagnino»: attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50 m, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;

c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all'art. 4 è vietato l'uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera *b)* ad una distanza inferiore a 100 m dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiunzione Punta San Vigilio-Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 m;

d) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti.

3. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 3;

b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;

c) con apposita unità d'appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione;

d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;

e) nelle zone e nei periodi che la provincia individuerà in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative;

f) ad una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;

g) a una distanza superiore a 50 m dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;

h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.

4. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

5. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.

6. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

7. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Art. 9.

Uso di esche e pasture

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.

2. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.

3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'art. 4.

4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

6. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9 alle ore 19 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

7. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

8. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Art. 10.

Misurazione delle maglie delle reti

1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 11.

Attrezzi consentiti per la pesca professionale

(Legenda: mg = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima).

1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sottoindicati:

a) reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):

1) Birba - luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mg = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;

2) Remattino - alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mg = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l'uso dell'ancora;

3) Varonaro *(varonar)* - agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250m, h 1.200 mg = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio;

4) Ciara (ciara) - tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mg = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;

b) reti da posta coniche:

1) aeroplano con bertovelli (aeroplano) - tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami);

2) Bertovello *(bertabel, bertael, realti)* - alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata h = 1,5 m. È permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m;

3) Cogolo *(gabbia, righiera)* - anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. È consentito l'uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m;

c) tremagli:

1) Spigonsola - alborella. Mm 6; MM 10; rete: L = 25 m, h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l'uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero degli ami (spaderna);

2) Tremaglio *(tramac, tramacet, tramai)* - anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mg o n. 15 da 2.800 mg; MM 20 = n. 20 da 2.000 mg o n. 14 da 2.800 mg. È consentito l'uso di una rosta avente le seguenti carat teristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;

3) Re da Serrar *(re da serar)* - pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m, h = 3 m. Divieto dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6;

d) reti semplici da posta o sospese:

1) Volantino *(antana da coregone e carpione, volanti)* - carpione, coregone. Mm 37; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 maglie, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo in forma volante;

2) Volantino da tinca e trota - Mm 60, h 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 maglie;

3) Antana - tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al 15 gennaio è consentito l'uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore; n. 25;

4) Antanello *(ontanel)* - carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37, MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m e comunque mai a una distanza maggiore di 1,5 km dal battente dell'onda. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante;

5) Gerola *(filza)* - alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10;

6) Pendente *(reu)* - agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto dal 1° aprile al 30 settembre. Dotazione massima per pescatore: n. 15 da 2.000 mg. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 30 attrezzi;

7) S-Ciaolone *(s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin)* - agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 1° agosto al 15 maggio e dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Dal 1° giugno al 31 luglio la rete deve essere messa in posa dopo le ore 21,30 per essere recuperata al mattino successivo;

e) attrezzi vari:

1) Spaderna *(ami)* - anguilla, luccio;

2) Tirlindana - carpione, trota, luccio e cavedano. Nei modi previsti all'art. 8, comma 2;

3) Fiocina. L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

3. È sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.

5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.

6. La provincia deve individuare le zone di lago e le profondità massime entro le quali vietare, dal 22 febbraio al 31 marzo, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione del luccio.

7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 10 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9 (non oltre le ore 10 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. È fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore.

8. Gli impianti fissi di pesca devono essere autorizzati dagli organi competenti.

Art. 12.

Contrassegno sugli attrezzi professionali

1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla provincia, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.

2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.

3. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l'identificazione del proprietario degli attrezzi.

5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate, all'inizio e alla fine di ciascuna fila, da due galleggianti dotati ciascuno di un'asta di lunghezza non inferiore a 50 cm munita di bandierina rossa.

Art. 13.

Modi di pesca vietati

1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:

a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare nelle acque di cui all'art. 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 m;

d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;

e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;

f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;

g) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua;

h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;

i) pescare con le mani;

j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico.

An. 14.

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le associazioni sportive che hanno interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque indicate dal presente regolamento, per ottenere la necessaria autorizzazione, devono presentare domanda alla provincia.

2. Nella domanda dovranno essere indicati:

a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;

b) l'autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l'occupazione della riva;

c) il numero presumibile dei partecipanti;

d) i tempi e le modalità di svolgimento;

e) le specie ittiche oggetto della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali.

3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla provincia.

4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta «Gara di pesca autorizzata» i tratti loro concessi.

5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.

6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

7. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti.

8. La provincia può istituire campi di gara.

Art. 15.

Tesserino catture

1. La provincia, può prevedere con proprio decreto l'obbligo del possesso e della compilazione del tesserino catture da parte dei pescatori dilettanti che esercitano la pesca nelle acque di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Le reti e gli attrezzi da pesca consentiti dal decreteo del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1951, n. 1829, e successive modifiche, possono essere usati fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle limitazioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 33 della legge regionale n. 19/1998.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 1999

GALAN

00R0100

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 6.

Applicazione dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 113 del 31 dicembre 1999)*

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Oggetto del presente regolamento sono i progetti inclusi o da includere nei programmi regionali relativi alla realizzazione di un'opera o di un lavoro, nonché gli atti di pianificazione, anche di settore, che la vigente normativa attribuisce alle competenze regionali, redatti direttamente dai dipendenti della Regione Veneto per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto dal segretario regionale competente per materia.

Art. 2.

Natura dei progetti e degli atti di pianificazione

1. I progetti ai quali si riferisce il presente regolamento devono avere, per ciascuno dei tre livelli di progettazione di cui all'art. 16 della legge n. 109/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) le caratteristiche di completezza come definite nel medesimo articolo nonché essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge n. 109/1994.

2. Fino a quando non verrà emanato il suddetto regolamento, i progetti verranno redatti in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli atti di pianificazione devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla vigente disciplina urbanistica o di settore.

4. Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento vengono presi in considerazione anche i progetti preliminari e definitivi, qualora la mancata approvazione del progetto esecutivo sia dovuta non a carenze progettuali, ma a sopravvenute diverse scelte della Regione Veneto. In tal caso verrà operata una proporzionale riduzione del compenso, come di seguito specificato:

progetto preliminare: — 70%;

progetto definito: — 30%.

Art. 3.

Funzioni del segretario regionale competente per materia

1. Al segretario regionale competente per materia spetta il coordinamento di tutta l'attività di progettazione e di pianificazione mediante:

a) il controllo del rispetto delle priorità d'intervento progettuale e pianificatorio definite dall'amministrazione;

b) l'accertamento nelle previsioni di bilancio della sussistenza e della disponibilità dei mezzi finanziari per la realizzazione dei lavori o delle opere e degli atti di pianificazione, nonché delle somme pari all'uno per cento del costo dei medesimi o il cinquanta per cento della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione, necessari per liquidare l'incentivo in questione;

c) la cura dell'iter progettuale dei programmi di opere o lavori e degli atti di pianificazione anche mediante l'indizione di conferenze periodiche e, ove necessario, con relazione all'amministrazione.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 109/1994, sarà nominato il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello stesso.

2. Il responsabile del procedimento coordina per ogni singolo progetto o atto di pianificazione il gruppo di progettazione o di pianificazione, definisce la composizione del gruppo, fornisce (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994) al segretario regionale competente per materia i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del segretario stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

3. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche o scienze forestali (in relazione al tipo di progetto o atto di pianificazione da redigere) ed essere abilitato all'esercizio della professione.

4. Il responsabile del procedimento deve sovraintendere all'intera procedura dell'elaborazione progettuale o di pianificazione assicurando il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre al corretto e razionale svolgimento delle procedure, all'acquisizione dei necessari pareri e approvazioni.

5. L'individuazione del responsabile del procedimento per ogni progetto o atto di pianificazione, è di competenza della giunta regionale, che vi provvede con proprio atto.

Art. 5.

Gruppo di progettazione e di pianificazione

1. La redazione di ciascun progetto o atto di pianificazione è effettuata da un gruppo o staff di progettazione o pianificazione formato da personale dipendente dell'amministrazione regionale, in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto o atto di pianificazione da redigere.

2. Fanno parte del gruppo di progettazione o di pianificazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali o degli atti di pianificazione.

3. Nella formazione del gruppo di progettazione o di pianificazione si tiene conto:

a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;

b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere o lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;

c) della qualità ed entità dell'opera o dell'atto di pianificazione da realizzare (al fine di individuare la consistenza del gruppo stesso).

4. All'interno del gruppo di progettazione o di pianificazione vengono, quindi, individuate le seguenti figure:

a) progettista (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ex art. 17, terzo comma della legge n. 109/1994, che determina le soluzioni progettuali assumendosene la relativa responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);

b) collaboratore principale (tecnico che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali);

c) collaboratore (tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati);

d) esecutore (personale che provvede alla copiatura degli elaborati, alla riproduzione, fascicolazione ed archiviazione dei medesimi);

e) eventuali collaborazioni interne all'amministrazione, ma fornite da dipendenti in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di progettazione o di pianificazione (contributi complementari di tecnici specialisti, eventualmente necessari alla redazione del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilità). Sono, invece, escluse dal fondo tutte le prestazioni di ordine specialistico, fornite da soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

5. Per i progetti di minor rilievo, individuati dal segretario regionale competente, le suindicate figure possono essere costituite da uno o più dipendenti regionali, così come più figure possono far capo ad un unico dipendente.

6. La composizione del gruppo di progettazione o di pianificazione è definita dal responsabile del procedimento, che vi provvede con ordine di servizio, che deve essere trasmesso anche alla direzione per la gestione delle risorse umane.

7. Il suddetto ordine di servizio dovrà indicare:

a) l'opera o il lavoro da progettare o l'atto di pianificazione e il relativo programma di finanziamento;

b) il costo complessivo dell'opera o del lavoro o del piano da realizzare, in base al quale viene determinato l'importo relativo all'uno per cento del costo preventivato o al cinquanta per cento della tariffa professionale (al netto dell'IVA e degli imprevisti);

c) il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;

d) la composizione (qualitativa e quantitativa) del gruppo di progettazione o di pianificazione;

e) i nominativi dei dipendenti regionali che concorrono a formare il gruppo di progettazione o di pianificazione;

f) l'individuazione delle aliquote con le quali suddividere l'uno per cento del costo preventivato dell'opera o del lavoro o il cinquanta per cento della tariffa professionale dell'atto di pianificazione tra i componenti il gruppo di progettazione.

Art. 6.

Certificazione dei risultati

1. Terminata la progettazione esecutiva o la pianificazione, il responsabile del procedimento comunica al segretario regionale competente per materia l'avvenuto espletamento della progettazione o della pianificazione, i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato e i relativi compensi, certificando il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio di cui all'art. 5.

2. Qualora il suddetto termine non sia stato rispettato oppure nel caso di cui all'ultimo comma di cui all'art. 2, il responsabile del procedimento deve indicare la proporzionale riduzione del compenso.

Art. 7.

Liquidazione dei compensi

1. Al termine dell'anno solare di riferimento il segretario regionale competente per materia effettua la ricognizione delle progettazioni esecutive o della pianificazione effettuate nel corso dell'anno e dispone il pagamento dell'incentivo mediante decreto che è comunicato per gli adempimenti di competenza alla direzione per il bilancio, alla direzione per la ragioneria e alla direzione per la gestione delle risorse umane.

2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione, alimentato con le quote corrispondenti all'uno per cento del costo preventivato delle opere e dei lavori progettati o al cinquanta per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.

3. Alla corresponsione delle quote agli aventi diritto provvede la direzione per la gestione delle risorse umane con l'erogazione del trattamento economico mensile.

Art. 8.

Rinvio

1. All'individuazione delle aliquote e della compatibilità dei compensi previsti dal presente regolamento con gli altri emolumenti, provvederà la giunta regionale a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 28 dicembre 1999

GALAN

00R0107

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 31.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emila-Romagna n. 138 del 24 novembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il Rendiconto generale - Conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1998 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1998

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in L. 35.950.213.314.532 cui vanno aggiunte L. 1.257.761.529.256 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 applicato al bilancio 1998. Le entrate complessive ammontano pertanto a L. 37.207.974.843.788.

2. Sul totale delle entrate accertate:

L. 27.590.601.305.373 sono state riscosse e versate;

L. 8.359.612.009.159 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1998

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in L. 35.959.124.645.464.

2. Sul totale delle spese impegnate:

L. 28.807.256.179.365 sono state pagate;

L. 7.151.868.466.099 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1998

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 1998, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

entrate complessive (art. 2) . .	L. 37.207.974.843.788
spese complessive (art. 3) . . .	L. 35.959.124.645.464
Differenza attiva . . .	L. 1.248.850.198.324
A dedurre:	
fondi statali assegnati alla Regione in chiusura dell'esercizio 1998 da riportare all'esercizio 1999 in applicazione dell'art. 40 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni	L. 45.849.294.512
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 1998	L. 1.203.000.903.812

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi finanziari 1997 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 1997 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	L. 6.366.221.601.724
dei quali nell'esercizio 1998 sono stati riscossi e versati	L. 5.072.190.083.464
e sono rimasti da riscuotere	L. 1.294.031.518.260

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi finanziari 1997 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 1997 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	L. 4.894.231.720.940
dei quali nell'esercizio 1998 sono stati pagati	L. 3.795.378.096.806
e sono rimasti da pagare	L. 1.098.853.624.134

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1998 (art. 2)	L. 8.359.612.009.159
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 1997 e precedenti (art. 5)	L. 1.294.031.518.260
Residui attivi al 31 dicembre 1998	L. 9.653.643.527.419

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1998 (art. 3)	L. 7.151.868.466.099
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 1997 e precedenti (art. 6)	L. 1.098.853.624.134
Residui passivi al 31 dicembre 1998	L. 8.250.722.090.233

Art. 9.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1997 L. 19.745.873.322

	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	L. 5.072.190.083.464	L. 27.590.601.305.373	L. 32.662.791.388.837
Pagamenti	L. 3.795.378.096.806	L. 28.807.256.179.365	L. 32.602.634.276.171

Differenza positiva L. 60.157.112.666

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1998 L. 79.902.985.988

Art. 10.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 1998 è accertato nella somma di L. 1.482.824.423.174, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1998 L. 79.902.985.988

	Residui	Competenza	Totale
Residui attivi	L. 1.294.031.518.260	L. 8.359.612.009.159	L. 9.653.643.527.419
Residui passivi	L. 1.098.853.624.134	L. 7.151.868.466.099	L. 8.250.722.090.233

Differenza positiva L. 1.402.921.437.186

Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 1998 L. 1.482.824.423.174

Art. 11.

Disposizioni speciali - Eccedenze

1. È approvato il maggior pagamento della somma di L. 28.048.549.963 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 51700 «Assegnazioni correnti, a destinazione indistinta per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Mezzi statali».

Tale pagamento ha consentito il trasferimento, alle aziende sanitarie, della quota relativa all'anticipazione del mese di dicembre — addebitata, nel conto corrente n. 22938 della Regione Emilia-Romagna presso la Tesoreria centrale dello Stato, il 22 dicembre 1998 — data che, a norma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, non consente più nella fattispecie in argomento, l'effettuazione della variazione al bilancio di cassa da effettuarsi non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

2. E approvato il maggior impegno e il maggior pagamento della somma di L. 534.840.000 rispetto allo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 72828 «Devoluzione alle aziende per il diritto allo studio universitario del gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario da destinarsi all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (art. 3, comma 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549; legge regionale 14 giugno 1996, n. 18; art. 21, lettera *c)*, legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 come modificata dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 14)» che trovano copertura nel maggior accertamento e nella maggiore riscossione, rispetto allo stanziamento di competenza e di cassa, del correlato capitolo di entrata n. 00280 «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, comma 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e legge regionale 14 giugno 1996, n. 18)» realizzati dopo il 30 novembre 1998, data che non consente di effettuare le suddette variazioni di bilancio come espresso al punto precedente.

3. È approvato il maggior impegno di L. 18.704.632 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91160 «Restituzione depositi cauzionali passivi» che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata «Depositi cauzionali passivi» realizzato dopo la data del 30 novembre 1998, data che non consente di effettuare le suddette variazioni di bilancio come già sopra espresso.

Art. 12.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimonali alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale — Conto del patrimonio — in L. 12.095.879.876.342.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 risulta stabilita nel relativo Rendiconto generale — Conto del patrimonio — in L. 12.222.529.964.329.

3. L'eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1998 risulta di L. 126.650.087.987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 novembre 1999

ERRANI

00R0001

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 32.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-*bis* della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emila-Romagna n. 139 del 24 novembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema informativo regionale

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche per i sottoelencati interventi, per gli esercizi finanziari e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Cap. 03905 «Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 1999: — L. 3.300.000.000 (euro 1.703.436,81);

b) Cap. 03910 «Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 1999: — L. 566.000.000 (euro 292.314,60);

c) Cap. 03911 «Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 1999: — L. 847.000.000 (euro 437.438,99);

d) Cap. 03917 «Contributi agli enti locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30)» - Esercizio 1999: + L. 4.723.000.000 (euro 2.439.225,93).

Art. 2.

Costruzione sede organi e servizi regionali (Modifiche ed integrazioni)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5, a valere sulla legge regionale 9 aprile 1990, n. 29, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 6.634.707.342 (euro 3.426.540,38);

Esercizio 2000: + L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) (Cap. 04270).

Art. 3.

Mezzi regionali a finanziamento della riprogrammazione dell'Obiettivo 5b — Reintegro dei fondi oggetto delle riduzioni proterremoto.

1. Per le finalità e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 13010 «Contributi alle imprese per la valorizzazione delle risorse e dei prodotti agro-silvo-pastorali in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE — Sottoprogramma I — valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide — Misura 1 (Regolamenti CEE numeri 2052/88 e 2081/93)» L. 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19);

b) Cap. 16810 «Contributi per la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e per il recupero della viabilità rurale interna in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE

— Sottoprogramma 1 — valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide — Misura 5 (Regolamenti CEE numeri 2052/1988 e 2081/1993)» L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35);

c) Cap. 16819 «Interventi per il riassetto infrastrutturale delle zone umide in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE — Sottoprogramma 1 — valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide — Misura 8 (Regolamenti CEE numeri 2052/88 e 2081/93)» L. 1.200.000.000 (euro 619.748,28).

2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«3. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate dal presente articolo ed entro i limiti di spesa definiti dallo stesso, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio. Le variazioni di cui al presente comma non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.».

Art. 4.

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sugli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettera *a)* della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 con riferimento alle spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione sono ridotte di L. 2.815.133.473 (euro 1.453.895,10) (Cap. 16332).

2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lettera *c)*, dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) (Cap. 16400).

Art. 5.

Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo

1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a norma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di L. 1.269.811.850 (euro 655.802,73) (Cap. 18350).

Art. 6.

Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 1.200.000.000 (euro 619.748,28) (Cap. 21068).

Art. 7.

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lettera *c)*, dell'art. 15 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 500.000.000 (euro 258.228,45) (Cap. 21222).

Art. 8.

Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lettera *b)*, art. 22 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 500.000.000 (euro 258.228,45) (Cap. 25558).

Art. 9.

Pianificazione e risanamento delle acque

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dall'art. 36 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 100.000.000 (euro 51.645,69) (Cap. 37250).

Art. 10.

Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lettera *c)*, dell'art. 41 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 per le spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, è integrata nel modo seguente:

Esercizio 1999: + L. 80.000.000 (euro 41.316,55) (Cap. 39185).

Art. 11.

Porti regionali

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 43 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono integrate e modificate nel modo seguente:

a) Cap. 41250 «Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lettera *c)*, legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» Esercizio 1999: + L. 361.000.000 (euro 186.440,94);

b) Cap. 41360 «Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lettera *a)*, legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» Esercizio 1999: + L. 200.000.000 (euro 103.291,38);

c) Cap. 41550 «Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lettera *b)*, legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» Esercizio 1999: — L. 420.000.000 (euro 216.911,90);

d) Cap. 41570 «Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lettera *f)*, legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)» Esereizio 1999: + L. 59.000.000 (euro 30.470,96).

Art. 12.

Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'art. 17 e dall'art. 18 della legge regionale 6 novembre 1998, n. 35 sono revocate. (Cap. 41995 e cap. 43221).

Art. 13.

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 1999 dall'art. 46, comma 1, lettere *a)* e *c)* della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate e integrate nel seguente modo:

a) Cap. 43015 «Spese per i progetti, l'acquisto di beni, la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici per il trasporto pubblico (art. 31, comma 2, lettera *e)*, art. 36, lettere *a)*, *b)* e *d)*, legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)» (CNI). Esercizio 1999: — L. 500.000.000 (euro 258.228,45);

b) Cap. 43270 «Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lettera *c)*, art. 34, comma 1, lettera *a)* e comma 6, lettera *a)*, legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)» (CNI). Esercizio 1999: + L. 500.000.000 (euro 258.228,45).

Art. 14.

Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico - Revoche

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48, sono revocate per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicati:

a) Cap. 43100 «Contributi per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (articoli 1 e 2, legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)» Esercizio 1999: — L. 1.613.540.000 (euro 833.323,86);

b) Cap. 43110 «Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)» Esercizio 1999: — L. 2.561.459.000 (euro 1.322.883,17);

c) Cap. 43115 «Spese per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la internodalità del trasporto pubblico (art. 3, legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)» Esercizio 1999: — L. 1.900.000.000 (euro 981.268,11).

Art. 15.

Interventi volti alla qualificazione della mobilità urbana

1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 1999, da precedenti leggi regionali a valere sull'art. 46 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, sono modificate ed integrate per gli interventi sottoelencati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Cap. 43219 «Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3, legge regionale 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30) (Cambio denominazione)». Esercizio 1999: — L. 9.500.000.000 (euro 4.906.340,54);

b) Cap. 43221 «Contributi a comuni e province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, legge regionale 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30) (Cambio denominazione)». Esercizio 1999: + L. 17.674.999.000 (euro 9.128.375,17);

c) Cap. 43223 «Spese per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (articoli 3 e 5, comma 3, legge regionale 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30) (Cambio denominazione)». Esercizio 1999: — L. 2.100.000.000 (euro 1.084.559,49).

Art. 16

Programmi d'area (modifiche)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 42 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate ed integrate per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno annotati:

a) Cap. 12124 «Contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli e olivicoli, nonché per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 7, legge regionale 2 settembre 1978, n. 42» (CNI). Esercizio 1999: + L. 500.000.000 (euro 258.228,45);

b) Cap. 14170 «Contributi per la promozione ed attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, legge regionale 4 settembre 1981, n. 30)». Esercizio 2000: + L. 200.000.000 (euro 103.291,38);

c) Cap. 18232 «Contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo (art. 18, legge regionale 28 giugno 1994, n. 26)». Esercizio 1999: + L. 200.000.000 (euro 103.291,38);

d) Cap. 25528 «Contributi in conto capitale a enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lettera *a)*, art. 6, lettera *b)* e art. 7, commi 1 e 2, lettera *c)*, legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)». Esercizio 1999: + L. 1.577.000.000 (euro 814.452,53);

e) Cap. 27716 «Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3, comma 3 lettere *b)* e *c)* della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41)». Esercizio 1999: + L. 300.000.000 (euro 154.937,07);

f) Cap. 27718 «Contributi in conto capitale agli enti locali per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3. comma 3 lettere *b)* e *c)* della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41)»:

esercizio 1999: + L. 1.600.000.000 (euro 826.331,04);

esercizio 2000: + L. 400.000.000 (euro 206.582,76);

g) Cap. 29300 «Contributi in capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *f)* della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32»:

esercizio 1999: + L. 3.356.000.000 (euro 1.733.229,35);

esercizio 2000: + L. 2.397.000.000 (euro 1.237.947,19);

h) Cap. 38090 «Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, legge regionale 2 aprile 1988, n. 11)». Esercizio 2000: + L. 535.000.000 (euro 276.304,44);

i) Cap. 78732 «Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto *a)* dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo ricreativo (legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, art. 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, art. 5, comma 1)». Esercizio 1999: + L. 600.000.000 (euro 309.874,14).

2. La lettera *t)* del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 è sostituita ed integrata nel modo seguente:

t) Cap. 45172 «Contributi in conto capitale per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali (art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3)» (CNI):

esercizio 1999: L. 1.375.000.000 (euro 710.128,24);

esercizio 2000: L. 500.000.000 (euro 258.228,45).».

Art. 17.

Contributi per opere stradali

1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 1999: + L. 6.500.000.000 (euro 3.356.969,84);

esercizio 2000: + L. 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94);

esercizio 2001: + L. 3.500.000.000 (euro 1.807.599,15) (Cap. 45172).

Art. 18.

Opere stradali - Revoca dei contributi

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla lettera *a)* del comma 1, art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, sono revocate per gli importi sottoelencati:

esercizio 1999 — L. 1.500 000.000 (euro 774.685,35);

esercizio 2000: — L. 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94);

esercizio 2001: — L. 3.500.000.000 (euro 1.807.599,15) (Cap. 45180).

Art. 19.

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa, disposta per l'esercizio 1999, dal comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 è incrementata di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80). (Cap. 46125).

Art. 20.

Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 51 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate, per i soli interventi sotto riportati, nel seguente modo:

a) promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: — L. 256.192.804 (euro 132.312,54);

b) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: — L. 272.000.000 (euro 140.476,28);

c) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale anche attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati: + L. 430.000.000 (euro 222.076,47);

d) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: + L. 92.200.000 (euro 47.617,33);

f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: + L. 5.992.804 (euro 3.095,02).

2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lettera *d)* dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 1998, n. 13, come modificata dall'art. 19 della legge regionale 6 novembre 1998, n. 35 è revocata per l'importo di L. 100.000.000 (euro 51.645,69). Costituendo per l'esercizio 1998 economia di spesa, a tale titolo viene reiscritta al Cap. 51720 del bilancio per l'esercizio 1999. Tale importo viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

a) ulteriore finanziamento all'agenzia sanitaria regionale: L. 70.000.000 (euro 36.151,98);

b) integrazione del progetto di mediazione culturale relativo all'utenza immigrata: L. 30.000.000 (euro 15.493,71).

Art. 21.

Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale Mezzi regionali

1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dell'Istituto ortopedico Rizzoli e per limitare l'applicazione di interessi moratori, la Regione è autorizzata ad intervenire, con propri mezzi finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle aziende sanitarie finanziando, per gli esercizi 1999, 2000 e 2001 gli oneri sostenuti dalle stesse per interessi ed accessori.

2. La giunta regionale promuoverà nei confronti delle aziende sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori, che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire l'equilibrio finanziario di tali operazioni.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti entro un importo non superiore a L. 22.000.000.000 (euro 11.362.051,78) per ciascuno degli esercizi 1999, 2000 e 2001 (Cap. 51940 CNI).

Art. 22.

Promozione e sviluppo delle cooperative sociali

1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

a) Cap. 57695 «Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6)». Esercizio 1999: + L. 200.000.000 (euro 103.291,38);

b) Cap. 57697 «Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6)». Esercizio 1999: + L. 80.000.000 (euro 41.316,55).

Art. 23.

Partecipazione alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini».

1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini», a norma di quanto disposto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di L. 40.000.000 (euro 20.658,28). (Cap. 57710 CNI).

Art. 24.

Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio-educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 17, per l'esercizio 1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 137.000.000 (euro 70.754,60). (Cap. 58435).

Art. 25.

Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture di accoglienza a favore degli immigrati a norma di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 è disposta, per l'esercizio 1999, una autorizzazione di spesa di L. 4.100.000.000 (euro 2.117.473,29). (Cap. 68321 CNI).

Art. 26.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. A tale fine è disposta, per l'esercizio 1999, la spesa di L. 250.000.000 (euro 129.114,22). (Cap. 70630).

Art. 27.

Partecipazione al patrimonio della Fondazione teatro comunale di Bologna

1. Per la partecipazione al patrimonio della Fondazione teatro comunale di Bologna, a norma dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in applicazione dell'art. 2, comma 57 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è disposta per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa pari a L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80). (Cap. 70638) (CNI).

Art. 28.

Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche

1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive — spese di investimento — a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 11 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 250.000.000 (euro 129.114,22). (Cap. 70655).

Art. 29.

Iniziative straordinarie per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi

1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale, a norma del comma 1, lettera *b)* dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

Cap. 70716 «Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramenti della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi — celebrazioni G. Verdi anno 2001 (art. 1, comma 1, lettera *b)*, art. 2, art. 3, comma 2, legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40)»:

esercizio 1999: + L. 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50);

esercizio 2000: + L. 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50).

Art. 30.

Partecipazione al «Museo-monumento al deportato»

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 57 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 7, sul cap. 70822, è revocata.

Art. 31.

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. L autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla legge regionale 23 marzo 1994, n. 14 sono modificate ed integrate nel modo seguente:

esercizio 1999: — L. 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70);

esercizio 2000: + L. 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70). (Cap. 73060).

Art. 32.

Edilizia residenziale universitaria

1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è disposta, per l'esercizio 2000, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 1.400.000.000 (euro 723.039,66). (Cap. 73135).

Art. 33.

Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ISFOD S.r.l. - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione regionale e locale, cui partecipa a norma della legge regionale 23 novembre 1987, n. 36 in proporzione alla propria quota di partecipazione.

2. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di L. 41.015.000 (euro 21.182,48). (Cap. 75118).

Art. 34.

Strutture formativo-professionali

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 64, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, è modificata nel modo seguente: esercizio 1999: — L. 1.400.000.000 (euro 723.039,66). (Cap. 75295).

2. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lettera *b)*, dell'art. 64, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, è integrata nel modo seguente: esercizio 1999: + L. 700.000.000 (euro 361.519,83). (Cap. 75301).

Art. 35.

Istituto regionale di studi giuridici - Affari pendenti

1. Tutte le somme giacenti sull'apposito conto corrente della Regione Emilia-Romagna in relazione al procedimento di liquidazione dell'Istituto regionale di studi giuridici previsto dall'art. 2 della legge regeionale 1° agosto 1978, n. 29 sono accreditate alla Regione la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi concernenti la gestione dell'istituto stesso.

2. Le somme di cui al comma 1 sono introitate nel capitolo 04855 della parte entrate del bilancio regionale.

3. L'art, 2 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 29 è soppresso.

Art. 36.

Trasferimento all'esercizio 1999 delle autorizzazioni di spesa relative al 1998 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 65 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 1999:

1) Cap. 02715 + L. 71.480.892 (euro 36.916,80);
2) Cap. 03470 — L. 119.577.195 (euro 61.756,47);
3) Cap. 03850 + L. 823.547.651 (euro 425.326,87);
4) Cap. 03905 — L. 232.245.280 (euro 119.944,68);
5) Cap.03910 — L. 66.193.174 (euro 34.185,92);
6) Cap. 03911 + L. 629.606.432 (euro 325.164,59);
7) Cap. 03925 + L. 110.000.000 (euro 56.810,26);
8) Cap. 04427 + L. 300.000.000 (euro 154.937,07);
9) Cap. 10590 — L. 176.780.149 (euro 91.299,33);
10) Cap. 12045 — L. 339.634.894 (euro 175.406,78);
11) Cap. 13010 — L. 2.320.041.866 (euro 1.198.201,63);
12) Cap. 16332 — L. 3.611.612.973 (euro 1.865.242,44);
13) Cap. 16337 + L. 309.569.204 (euro 159.879,15);
14) Cap. 16400 + L. 1.453.638.786 (euro 750.741,78);
15) Cap. 16810 — L. 1.265.917.906 (euro 653.792,04);
16) Cap. 16819 — L. 703.741.228 (euro 363.452,01);
17) Cap. 18250 — L. 328.276.449 (euro 169.540,64);
18) Cap. 18274 + L. 244.271.475 (euro 126.155,69);
19) Cap. 18350 — L. 6.001.053.018 (euro 3.099.285,23);
20) Cap. 18877 + L. 563.384.336 (euro 290.963,73);
21) Cap. 22160 + L. 208.220.170 (euro 107.536,74);
22) Cap. 22200 + L. 1.876.988 (euro 969,38);
23) Cap. 22202 + L. 1.365.197.729 (euro 705.065,79);
24) Cap. 22300 — L. 118.758.282 (euro 61.333,53);
25) Cap. 22306 — L. 331.669.891 (euro 171.293,20);
26) Cap. 22318 — L. 184.379.598 (euro 95.224,12);
27) Cap. 22392 — L. 43.049.350 (euro 22.233,13);
28) Cap. 22500 — L. 733.275.420 (euro 378.705,15);
29) Cap. 22512 — L. 299.520.000 (euro 154.689,17);
30) Cap. 24400 + L. 33.724.000 (euro 17.416,99);
31) Cap. 25520 — L. 3.508.967.858 (euro 1.812.230,66);
32) Cap. 25524 + L. 799.000.000 (euro 412.649,06);
33) Cap. 25528 + L. 2.960.146.156 (euro 1.528.787,90);
34) Cap. 25605 — L. 100.000.000 (euro 51.645,69);
35) Cap. 25790 + L. 80.000.000 (euro 41.316,55);
36) Cap. 25808 — L. 1.324.267.608 (euro 683.927,14);
37)Cap. 25810 — L. 196.189.933 (euro 101.323,64);
38) Cap. 25816 — L. 730.241.511 (euro 377.138,27);
39) Cap. 25828 — L. 232.932.997 (euro 120.299,85);
40) Cap. 25834 — L. 150.023.068 (euro 77.480,45);
41) Cap. 27500 + L. 341.103.000 (euro 176.165,00);

42) Cap. 30550 — L. 80.321.917 (euro 41.482,81);
43) Cap. 30880 + L. 245.307.693 (euro 126.690,85);
44) Cap. 30885 — L. 1.860.323.450 (euro 960.776,88);
45) Cap. 30890 — L. 343.710.864 (euro 177.511,85);
46) Cap. 30895 — L. 56.000.000 (euro 28.921,59);
47) Cap. 32287 + L. 5.230.000.000 (euro 2.701.069,58);
48) Cap. 37037 + L. 105.673.400 (euro 54.575,76);
49) Cap. 37120 + L. 200.000.000(euro 103.291,38);
50) Cap. 37150 + L. 311.371.000 (euro 160.809,70);
51) Cap. 37250 + L. 294.072.227 (euro 151.875,63);
52) Cap. 37328 — L. 50.000.000 (euro 25.822,84);
53) Cap. 37336 — L. 515.577.000 (euro 266.273,30);
54) Cap. 37338 + L. 200.000.000 (euro 103.291,38);
55) Cap. 38025 + L. 100.000.000 (euro 51.645,69);
56) Cap. 38048 — L. 349.650.000 (euro 180.579,15);
57) Cap. 38059 — L. 228.129.175 (euro 117.818,89);
58) Cap. 38090 — L. 714.604.000 (euro 369.062,17);
59) Cap. 38095 + L. 14.514.200 (euro 7.495,96);
60) Cap. 38110 — L. 101.196.308 (euro 52.263,53);
61) Cap. 38122 — L. 250.214.384 (euro 129.224,94);
62) Cap. 38128 — L. 379.213.872 (euro 195.847,62);
63) Cap. 39050 + L. 500.000.000 (euro 258.228,45);
64) Cap. 39220 + L. 451.395.440 (euro 233.126,29);
65) Cap. 41250 — L. 80.000.000 (euro 41.316,55);
66) Cap. 41995 — L. 940.000.000 (euro 485.469,49);
67) Cap. 43027 — L. 170.882.400 (euro 88.253,39);
68) Cap. 43100 — L. 1.640.000.000 (euro 846.989,31);
69) Cap. 43105 — L. 63.481.200 (euro 32.785,30);
70) Cap. 43110 — L. 2.561.459.000 (euro 1.322.883,17);
71) Cap. 43115 — L. 1.900.000.000 (euro 981.268,11);
72) Cap. 43219 — L. 6.997.059.900 (euro 1613.679,86);
73) Cap. 43221 — L. 513.640.000 (euro 265.272,92);
74) Cap. 43223 — L. 2.100.000.000 (euro 1.084.559,49);
75) Cap. 45180 — L. 2.433.523.820 (euro 1.256.810,17);
76) Cap. 46125 + L. 150.000.000 (euro 77.468,53);
77) Cap. 47100 — L. 41.718.333 (euro 21.545,72);
78) Cap. 47105 + L. 954.697.421 (euro 493.060,07);
79) Cap. 47114 + L. 1.378.618.860 (euro 711.997,22);
80) Cap. 48050 — L. 149.391.326 (euro 77.154,18);
81) Cap. 48245 + L. 817.660.000 (euro 422.286,15);
82) Cap. 57200 + L. 1.800.000.000 (euro 929.622,42);
83) Cap. 57210 — L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35);
84) Cap. 57697 + L. 32.546.224 (euro 16.808,72);
85) Cap. 57699 + L. 150.000.000 (euro 77.468,53);
86) Cap. 57703 + L. 216.709.118 (euro 111.920,92);
87) Cap. 65662 — L. 449.000.000 (euro 231.889,15);
88) Cap. 70547 + L. 170.000.000 (euro 87.797,67);
89) Cap. 70655 + L. 789.000.000 (euro 407.484,49);
90) Cap. 70657 + L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90);
91) Cap. 70822 — L. 100.000.000 (euro 51.645,69);
92) Cap. 73135 — L. 2.010.220.005 (euro 1.038.191,99);
93) Cap. 75300 — L. 249.219.630 (euro 128.711,20);
94) Cap. 78738 + L. 173.322.860 (euro 89.513,79);
95) Cap. 78741 + L. 21.518.510 (euro 11.113,38).

Art. 37.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1999-2001 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 novembre 1999

ERRANI

00R0002

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale 1999-2001 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emila-Romagna n. 138 del 24 novembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di L. 620.476.844.718 (euro 320.449.547,18) quanto alla previsione di competenza, e aumentato di L. 1.802.980.067.067 (euro 931.161.494,56) quanto alla previsione di cassa.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di L. 620.476.844.718 (euro 320.449.547,18) quanto alla previsione di competenza, è aumentato di L. 1.802.958.026.621 (euro 931.150.111,62) quanto alla previsione di cassa.

Art. 3.

1. Il fondo di riserva di cassa (cap. 85300) di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 è aumentato di L. 332.150.000.000 (euro 171.541.159,03).

Art. 4.

1. Agli elenchi numeri 2, 3, 5, 6 e 8 annessi al bilancio per l'esercizio 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

Elenco n. 2 — Spese correnti sviluppo.

Cap. 86350:

8 P.LR.: Attuazione iniziativa comunitaria pesca — 1.455.625.000

11 P.L.R.: Immigrazione — 1.800.000.000

12: Accantonamento per cofinanziamento programma regionale 1998/1999 - Regolamento CE 1221/97 anche tramite AIMA — 469.375.000

13 P.L.R.: Contributi ad aziende per prevenzione danni da Erwinia — 2.000.000.000

15 P.L.R.: Diritto allo studio e qualificazione del sistema formativo integrato - «assegni di studio» — 8.000.000.000

16 P.L.R.: Certificazione sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 - PDL Riforma del sistema regionale locale — 1.000.000.000

17 P.L.R.: Contributi a enti locali per progetti riferiti alla polizia locale - PDL Rifoma del sistema regionale locale — 50.000.000

19 P.L.R.: Iniziative per la promozione della sicurezza - PDL Riforma del sistema regionale locale — 300.000.000

Totale — 15.075.000.000

Pari a euro — 7.785.587,75

Elenco n. 3 - Spese correnti normali.

Capitolo 86400:

3: Accantonamento addizionale IRPEF a compensazione minori entrate IRAP + 8.822.440.621

Totale + 8.822.440.621

Pari a euro + 4.556.410,33

Elenco n. 5 — Spese d'investimento di sviluppo.

Capitolo 86500:

3: Accantonamento art. 20, legge n. 67/1988 - Ospedali — 12.411.000.000

4: Accantonamento per la realizzazione dei programmi d'area legge regionale n. 30/1996 — 1.535.000.000

9 P.L.R.: Collegamento viario tra porto fluviale di Pieve Saliceto e Cispadana — 5.000.000.000

10 P.LR.: Immigrazione — 2.300.000.000

11 P.L.R.: Investimenti ARPA — 1.000.000.000

13: Accantonamento cofinanziamento - Regolamento CE 950/97 e regolamento CE 951/97 comprese compensazioni agromonetarie anche tramite AIMA — 22.094.401.000

18 P.L.R.: Partecipazione alla fondazione teatro comunale — 2.000.000.000

21 P.L.R.: Interventi sostegno lavoro atipico + 5.000.000.000

Totale — 41.340.401.000

Pari a euro — 21.350.535,31

Elenco n. 6 — Spese correnti normali: contributo dello Stato a destinazione specifica

Capitolo 86600:

1: Accantonamento contributi sanitari a compensazione minori entrate IRAP + 197.700.113.356

Totale + 197.700.113.356

Pari a euro + 102.103.587,49

Elenco n. 8 - Spese d'investimento di sviluppo: contributo dello Stato a destinazione specifica

Capitolo 86620:

1: Accantonamento fondi settore agricoltura — 11.115.503.968

3: Accantonamento riprogrammazione economie realizzate su PTTA 1994/1996 — 1.047.001.419

6: Accantonamento quota edilizia residenziale convenzionata ed agevolata — completamento programmi anni 1995 e 1997 — maggiori oneri + 5.525.158.619

Totale — 6.637.346.768

Pari a euro — 3.427:903,53

Art. 5.

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1 — variazioni alle previsioni dell'entrata — il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, ed imputato al cap. 06500 è aumentato di L. 35.293.000.000 (euro 18.227.313,34).

2. Le disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 sono soppresse.

3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6, è ridefinito in Lire 90.411.603.068 (Euro 46.693.696,16).

Art. 6.

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1998 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli articoli 55 e 73 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, con determinazione del Direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 3289 del 29 aprile 1999, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 2262 del 29 marzo 1999, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma secondo della stessa legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 1999 di cui al punto 1 — residui attivi e passivi, al punto 2 — avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 — giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.

Art. 7.

1. Per effetto dell'aggiomamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 1999, la cifra di cui all'art. 20 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 è rideterminata in L. 1.482.824.423.174 (euro 765.814.903,49).

Art. 8.

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1999-2001 approvato dall'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 novembre 1999

ERRANI

(Omissis).

00R0003

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1999, n. 33.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale *delle Regione Umbria n. 63 del 3 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione al bilancio 1999

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1999 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle numeri 1) e 2) allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1999/2001 approvato con l'art. 27 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11.

3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2).

Art. 2.

Finanziamento legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego»

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è autorizzata per l'anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 150.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della suddetta legge con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio regionale:

cap. 2949: «Spese per il funzionamento dell'Agenzia Umbria Lavoro. Art. 9, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 per memoria;

cap. 2996: «Spese per la gestione dei centri per l'impiego di ambito provinciale. Art. 8, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, L. 150.000.000.

2. Al finanziamento della spesa prevista al comma 1 si fa fronte con le variazioni al corrente bilancio di previsione apportate con la presente legge.

Art. 3.

Aperture di credito a favore di funzionari delegati

1. Alla tabella P), approvata con l'art. 25 della legge regionale di bilancio 26 aprile 1999, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del cap. 5816 sostituire l'importo di lire «10.000.000» con l'importo di lire «40.000.000»;

b) aggiungere il cap. 5820/8020, denominato: «Spese per azioni strumentali nel settore dell'informazione ed educazione ambientale. Finanziamento con fondi propri regionali», con l'importo di lire «6.000.000».

Art. 4.

Variazioni alla tabella Q allegata alla legge regionale di bilancio 26 aprile 1999, n. 11

1. Alla tabella Q) allegata alla legge regionale di bilancio 26 aprile 1999, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo di lire «1.783.580.000; indicato in corrispondenza del cap. 6550 è sostituito con l'importo di lire «1.283.580.000»;

b) l'importo di lire «365.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 7661/2400 è sostituito con l'importo di lire «2.096.000.000»;

c) l'importo di lire «300.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 7667/2270 è sostituito con l'importo di lire «500.000.000»;

d) è aggiunto il cap. 7673 con l'importo di lire «3.776.000.000»;

e) è aggiunto il cap. 7695 con l'importo di lire «1.032.000.000»;

f) l'importo di lire «330.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 7696/198020 è sostituito con l'importo di lire «l.502.000.000»;

g) l'importo di lire «3.232.420.000» indicato in corrispondenza del cap. 9710 è sostituito con l'importo di lire «1.332.420.000»;

h) eliminare il cap. 9774/8020 con l'importo di lire «5.607.000.000»;

i) è aggiunto il cap. 7700 con l'importo di lire «518.000.000»;

l) è aggiunto il cap. 7708 con l'importo di lire «2.810.000.000»;

m) eliminare i capitoli 6500/1905 e 6505/1911 con gli importi di lire «1.500.000.000» e «2.700.000.000»;

n) è aggiunto il cap. 7664/2450 con l'importo di lire «400.000.000»;

o) eliminare il cap. 7665/2450 con l'importo di lire «400.000.000»;

p) l'importo di lire «11.590.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 8350/2420 è sostituito con l'importo di lire «12.558.000.000»;

q) l'importo di lire «821.600.000» indicato in corrispondenza del cap. 9262 è sostituito con l'importo di lire «621.600.000»;

r) l'importo di lire «1.150.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 9281 è sostituito con l'importo di lire «1.350.000.000».

Art. 5.

Finanziamento funzioni delegate in materia di formazione professionale legge regionale 18 dicembre 1998, n. 47

1. A norma della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come modificata dalle leggi regionali 28 maggio 1991, n. 14 e 18 dicembre 1998, n. 47, la denominazione del capitolo 2995 della spesa è sostituita dalla seguente: «Contributi alle province e alle aziende sanitarie regionali per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 novembre 1999

BRACALENTE

(Omissis).

00R0076

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 35.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 65 del 10 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1999, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 1999.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2000 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53. comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 dicembre 1999

BRACALENTE

00R0078

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1999, n. 36.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1998.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 65 del 10 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in L. 96.307.886.858 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1998. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.
Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1998, n. 17 e con l'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 43, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 96.307.886.858 per una durata massima di anni quindici a decorrere dal 1999 e con onere massimo di ammortamento di L. 1.500.000.000, per l'anno 1999, e di L. 9.500.000.000, dal 2000 in poi.

2. All'onere di ammortamento conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.06, (*recte* 7.03.2.02) del bilancio pluriennale 1999/2001, del bilancio 1999 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella *E)* allegata alla presente legge.

Art. 3.
Fondi da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1999, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1998, a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 2.143.757.863.380 come risulta dalla *tabella C)* allegata alla presente legge.

Art. 4.
Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella *D)* allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione

amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1998 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1999 e di cui all'art. 3.

Art. 5.

Variazione al bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle *A)* e *B)* allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tabella *B)* in corrispondenza di ciascun capitolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 dicembre 1999

BRACALENTE

(Omissis).

00R0081

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 37.

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 67 del 22 dicembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo punto del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 28/1997 viene così sostituito:

«permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa agricola».

Art. 2.

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1997 così come modificata dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 31, dopo le parole «... di patrimonio zootecnico» sono aggiunte le seguenti: «e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997 viene così sostituita:

«*a)* gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario».

2. Al comma 6, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 dopo la parola «altezza» sono aggiunte le parole «e di superficie» e dopo la parola «illuminazione» sono aggiunte le parole «e di areazione».

3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attività agrituristica sono quelli previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, e dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25. È altresì consentito nei locali di soggiorno la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in analogia con quanto previsto dal comma 2, dell'art. 3 della suddetta legge.

4. Le lettere *a)* e *b)* del comma 9, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 sono così sostituite:

«*a)* fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra;

b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

5. All'art. 3 della legge regionale n. 28/1997 viene aggiunto il seguente comma:

«11-*bis*. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali».

6. Il comma 13, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 è sostituito come segue:

«13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq».

Art. 4.

1. Al comma 1, dell'art. 24 della legge regionale n. 28/1997 viene aggiunta la seguente lettera:

«*g)* da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2, come integrato dall'art. 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31».

Art. 5.

1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 13 dicembre 1999

BRACALENTE

00R0080

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive modificazioni della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 2 del 12 gennaio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 30

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni dell'art. 4

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è così sostituito:

«3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla adozione dei parametri di cui all'art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto legge, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

*d*1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera *c);*

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

*f*1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera *f);*

*f*2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è così sostituito:

«4. Il contributo è erogato in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, la giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con INPS, INAIL, Cassa edile, nonché con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per via telematica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla regolarità contributiva e sulla notifica preliminare agli enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla vigilanza».

Art. 2.
Sostituzione del comma 1 dell'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è così sostituito:

«Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei comuni, per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi».

Art. 3.
Modifica dell'art. 11

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole «sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «il 31 marzo 2000».

Art. 4.

Modifica dell'art. 18

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole «risorse finanziarie» sono aggiunte le seguenti: «e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti».

Art. 5.

Modifica e integrazione dell'art. 25

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è soppresso il n. «18».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 è autorizzata in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 la spesa di lire 100 milioni con imputazione sul capitolo di nuova istituzione n. 4830 denominato "Fondi per la costituzione e l'esercizio delle attività dell'osservatorio sulla ricostruzione di cui all'art. 18".

4. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a L. 50.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio preventivo 1999, elenco n. 2, n. ordine 1, allegato a detto bilancio e quanto a L. 50.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1492 della spesa del corrente bilancio di previsione.

5. La giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

6. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 3, sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23».

Art. 6.

Norma finale

1. Il termine «destinate» presente nel testo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/1998, vigente sino alla sostituzione disposta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine «adibite» la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.

TITOLO II

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1999, N. 30.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1999

1. L'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, è modificato nel modo seguente:

a) al comma 1 sono abrogate le lettere *i), q)* ed *r);*

b) è abrogato il comma 2.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0079

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Florenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 0 0 *

L. 3.000